CONSIGLIO SUPREMO DI GUERRA



N O T A

DE' GIORNI

Ne' quali si terrà

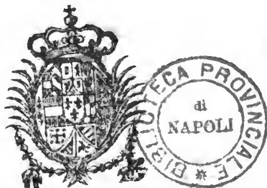
IL CONSIGLIO SUPREMO DI GUERRA

NELL' ANNO MDCCCV.

Colla indicazione ancora de' giorni, ne' quali si terrà

L' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale;
il Tribunale della Real Camera di S. Chiara,
e 'l Tribunale del Sacro Regio Consiglio

Onde serva di regola per que' Ministri del Consiglio Supremo, che in detti Tribunali debbono intervenire.



N A P O L I.
NELLA STAMPERIA REALE
1805.

ISTITUZIONE
E FORMA
DEL CONSIGLIO SUPREMO DI GUERRA

Giusta il prescritto nel Capitolo IV. Parte Prima della Reale Ordinanza dell'anno 1789.

Sulla Giurisdizion Militare, e sopra i delitti, e le pene della Gente di Guerra.

CAPITOLO IV.

Del Consiglio Supremo di Guerra.

Per dare agli affari Militari un sistema più sicuro, ed un corso più spedito, ordiniamo che la Giunta di Guerra dalla sua presente forma di Corte Delegata passi ad assumere la giurisdizione ordinaria sopra le persone, e cause, che in seguito si specificheranno: e venga denominata Consiglio Supremo di Guerra; il quale sarà superiore a tutti gli altri Tribunali, e Giudici Militari, di qualunque sorta; e dovrà risedere in quel-

lo de' due Regni delle Sicilie, dove ſarà di permanenza la Noſtra Real Perſona.

Il Conſiglio Supremo di Guerra adunque ſarà compoſto di un Preſidente; di ſei Conſiglieri Militari; di tre Conſiglieri Togati; di un Fiſcale; di un Segretario; di un Avvocato de' Poveri; di un Proccurator de' Poveri; di un Proccurator Fiſcale (tutti ordinarj); de' corriſpondenti Attuarj; e di quattro altri Conſiglieri ſtraordinarj fiſſi, cioè due Militari, e due Togati, per intervenire a dirimere le parità, a ſupplire i Miniſtri dati per ſoſpetti, come ſi dirà in appreſſo, e a far da Aggiunti.

Il Preſidente verrà da Noi nominato in perſona del *Miniſtro* della Guerra, o della Marina, o in perſona di altro Generale. I Conſiglieri Militari ſaranno della claſſe degli Ufiziali Generali, o Superiori, a Noſtra elezione; ma nominati una volta, dovranno reſtare in tale impiego almeno per due anni; purchè il Noſtro Real Servizio non gli richiami altrove, o non ne ſiano eſſi diſpenſati per giuſti motivi. I Conſiglieri Togati, e il Fiſcale ſaranno preſi da Noi in quella claſſe di

Ma-

Magiſtratura, che più convenga alla dignità del nuovo Conſiglio Supremo, oſſervando la regola di ſcegliere Soggetti verſati egualmente nelle coſe Militari, che nelle Politiche, maſſime per la carica di Fiſcale.

Nel Conſiglio Supremo, ed in qualunque altro Tribunal Militare ogni Conſigliere, o Giudice avrà un voto deliberativo; il Fiſcale avrà il ſolo voto conſultivo; il Segretario non avrà voto; e il Preſidente nelle cauſe civili avrà un ſolo voto deliberativo; ma nelle criminali quando ſi tratti della pena di morte, avrà due voti, purchè ſia egli del ſentimento a favor della vita.

Il detto Conſiglio Supremo ſarà ſempre compoſto dello ſteſſo numero di perſone; e nel caſo che alcuno de' ſuoi membri foſſe aſſente per qualſivoglia cauſa; ſarà rimpiazzato dal più antico Ufizial Generale, o Superiore delle Truppe di Terra, o di Mare, che ſi troverà nella Capitale; e queſto ſarà obbligato d'intervenire a viſta dell'ordine del Preſidente. In caſo di aſſenza del Preſidente, la ſua ſedia rimarrà vota; e il più antico Conſiglier Militare preſederà, e terrà il cam-

campanello: ma non potrà trattarsi alcuna causa; se almeno non vi sia il numero di tre Consiglieri Militari, e due Togati, oltre del Fiscale (purchè l'importanza dell'affare non richiegga il congresso di tutto il Consiglio) nè pronunziarsi alcuna sentenza di morte, o di pena afflittiva a vita senza l'intervento del Presidente; o di chi sarà da Noi destinato ad occupare il suo luogo.

Questo Consiglio si convocherà almeno due volte la settimana in casa del Presidente, dove saranno conservate con ordinato registro tutte le carte di quello in un Archivio particolare.

Sarà inappellabile, e giudicherà privativamente con facoltà ordinaria tutte le cause civili, riguardanti a soldi, pensioni, mobili, equipaggi, ed averi, prodotti da personali servigi, di tutti gl'individui godenti il foro della Guerra, i quali abbiano soldo, pensione, o paga qualunque dal Real Erario; e quelle di amministrazioni d'interessi di varj Corpi; e Rami Militari, tranne ciò che in appresso verrà limitato rispetto alle materie degli Assienti Militari, e del Fondo de' lu-

cri,

cri, alle Milizie Provinciali, alle facoltà delle altre Corti Militari, e agli affari della Sicilia, della Giurisdizione di Longone, e dei Presidj della Toscana, considerati nello stato attuale.

Con eguale facoltà ordinaria, e colle limitazioni, ed eccezioni accennate nel precedente Articolo procederà privativamente in tutte le cause criminali passive degli Ufiziali Militari di qualunque Corpo, i quali siano del grado da Maggiore inclusive in sopra: di tutti gli Ufiziali di qualsivoglia grado, Bassi-Ufiziali, Soldati, ed altri individui godenti il foro Militare, non sottoposti alla immediata giurisdizione di un Consiglio di Guerra, i quali stiano in attual servizio, o se ne trovino ritirati col godimento del privilegio Militare: degli Ufiziali, Forieri, ed Ajutanti delle Milizie Provinciali: degl' Intendenti dell' Esercito di Terra, e di Mare, Commessarj Ordinatori, e di Guerra, ed individui delle diverse Uficine Militari, e della Tesoreria Generale: degli Uditori delle Piazze, e de' Castelli: di tutti gl' individui sottoposti al foro Militare di qualunque gra-

 do,

do, Corpo, e destino, quando si tratti di delitti di lesa Maestà, di duello, di falsa moneta, e di ribellione, o ammutinamento aperto, eccetto i casi del Consiglio di Guerra subitaneo, come si dirà in appresso: e finalmente di quei Pagani, i quali pe' reati descritti nel Capitolo I. si fossero renduti soggetti alla Giurisdizion Militare, fuorchè nel caso di complicità nella diserzione degl'individui soggetti a Consiglio di Guerra, e dei Servi della pena.

Concediamo al Consiglio Supremo non solamente la facoltà di esaminare le doglianze di ogni Ufiziale, che abbia ricevuta un offesa di quelle dal pregiudizio riguardate come disonoranti, o che, per precipitazione, e violenza di qualche Ufizial General Comandante, sia stato sospeso d'impiego; ma ancora di reintegrar detto Ufiziale nell' onore, grado, ed esercizio d'impiego, qualora le doglianze, dopo l'esame, si trovino sussistenti: dichiarando che in caso d'insussistenza delle medesime, debba il Consiglio Supremo condannare il querelante a pena maggiore della sofferta.

Ad

Ad oggetto che le cause Militari abbiano il corso più spedito che sia possibile; permettiamo al Consiglio Supremo di delegare il procedimento nelle cause di sua immediata giurisdizione a qualunque Tribunal Militare; e vogliamo che il Presidente del detto Consiglio Supremo, oltre alle sue facoltà Presidenziali, possa indipendentemente dal medesimo trattare, e disbrigare quegli affari, i quali non esigono un formale giudizio; rimanendo a suo arbitrio il servirsi del parere di uno de' detti Consiglieri nelle occorrenze.

Il Consiglio Supremo (eccetto i casi del Consiglio di Guerra subitaneo) dovrà indispensabilmente rivedere le seguenti cause criminali, cioè le sentenze de' Consigli di Guerra di pena capitale; di più di dieci anni di galea, presidio, o rilegazione contro chiunque; e di cassazione, privazione d'impiego, o degradazione contro Ufiziali: le sentenze de' Consigli di Guerra, anche al di sotto de' dieci anni di galea, presidio, o rilegazione, le quali non siano poggiate sopra Articoli espressi nella nuova Ordinanza: tutte quelle cause civili, e criminali ad esso appartenenti, nelle quali o

per

per ſua delegazione, o per ciò, che appreſſo ſi dirà, avranno proceduto gli altri Tribunali Militari: e le ſentenze di morte, e di pena afflittiva a vita, pronunciate, o confermate dall'Udienza Generale di Guerra e Caſa Reale contro gl'individui godenti il Foro Militare.

Di tutte le ſentenze di morte, e di pena afflittiva a vita contro Ufiziali; Baſſi-Ufiziali, Soldati, ed altri ſottopoſti al Foro Militare, e di caſſazione, privazione d'impiego, o degradazione contro Ufiziali, pronunciate, o confermate dal Conſiglio Supremo, vogliamo che ſe ne faccia relazione a Noi, prima di eſeguirſi, e ſe ne attenda l'approvazione, o modificazione.

Il reo col ſolo ſuo giuramento in parola di onore, ſenz'addurre alcun motivo, potrà dare per ſoſpetti due ſoli de' nove Miniſtri del Conſiglio Supremo; purchè tal ricuſa la faccia prima di aprirſi il giudizio: ma ſe voleſſe farla nel corſo del giudizio, allora dovrà egli eſprimere il motivo legittimo, da diſcuterſi nelle forme. In caſo che la ricuſa abbia luogo, e manchi il numero de' Miniſtri, ſiſſato nell' Articolo IV. del preſente Capitolo per

de-

decidere le cause, subentreranno gli Straordinarj fissi, i quali dovranno anche intervenire ne' casi di parità, e di Ministri Aggiunti, siccome sta detto di sopra. Il Presidente poi non potrà mai esser dato per sospetto da alcuno.

Quando il Consiglio Supremo pronunciasse decreto di morte, questo (in caso di discrepanza di voti) avrà luogo se contenga almeno due voti di più di quelli pronunciati in favor della vita: altrimenti si eseguirà il decreto della vita. Per le altre condanne, che non siano di morte, in caso di parità, interverranno i Ministri Aggiunti: e se dopo il loro intervento accadesse nuova parità, in modo che una metà de' voti contenesse uniformemente la sentenza di pena maggiore, e la seconda metà di pena minore, o della libertà; allora dovrà aver luogo il decreto di questa seconda metà. Che se, o prima o dopo di darsi gli Aggiunti, i voti siano scissi in tre parti, delle quali una fissi la morte, o altra pena, e le due rimanenti contengano pene minori, o la libertà, con discrepanza di voti; allora prevarrà il decreto di quella del-

delle due seconde parti, che conterrà maggior numero di voti: ma se nelle dette due seconde parti vi sia parità di voti, allora prevarrà il decreto di quella di tali due parti, che stabilisce pena maggiore.

E' Nostra volontà che tutta l' attitazione di qualunque Tribunale, o Giudice Militare de' nostri Eserciti, e Dominj si faccia in lingua Italiana: che le sentenze del Consiglio Supremo si riducano in istampa: che quelle capitali, e di cause clamorose, oltre alla stampa, si affiggano in tutti i luoghi pubblici delle Guernigioni de' nostri Dominj: e che i Duplicati delle sentenze de' Consigli di Guerra, eseguite senza revisione, si rimettano al Consiglio Supremo per registrarsi, e conservarsi nel suo Archivio.

Oltre alle cause di pertinenza del Consiglio Supremo descritte di sopra, ci riserbiamo, ne' diversi casi, che occorreranno, di rimettere alla sua giudicatura, o consulta quelle altre cause Militari, o Miste, la cui importanza, o gravità lo richiedesse.

Il Consiglio Supremo in cose criminali dell' Esercito di Terra, e di Mare dovrà di-

ri-

rigere i ſuoi ordini per via de' Preſidi Provinciali, e de' riſpettivi Comandanti de' Ripartimenti, o de' Comandanti Generali, ſe vi ſiano, ſecondo la natura degli affari; e nelle coſe civili, per via di tali Comandanti, degl'Iſpettori, e de' riſpettivi Intendenti, ſecondo la qualità degli affari, anche per quella parte di eſecuzione, che corriſponde alle diverſe Uficine di Conto, e Ragione: eſſendo Noſtra Volontà che nelle Dipendenze di Guerra ſi abbia per regola coſtante l'evitare tutto ciò, che può tendere all'anarchia, e il mantenere in ogni rincontro la ſubordinazione, la quale è il cardine del ſiſtema Militare.

Per regola generale ſi oſſerverà che gli affari, relativi al ſervizio delle Piazze, e al comando delle arme, debbano paſſare pel canale dei riſpettivi Comandanti di eſſe, de' Comandanti di Provincia, e del Comandante Generale delle Arme, ſe vi ſia: che le materie de' varj Corpi, relative a coſe criminali, per cui neceſſiti formale proceſſura, e giudizio, paſſino pel canale de' Colonnelli, Brigadieri, Comandanti di Provincia, e Co-

man-

mandante Generale delle Arme, ſe vi ſia: e che gli affari di economia, diſciplina, eſercizio, e di altri conſimili aſſunti di pertinenza delle Iſpezioni, abbiano il loro corſo per la via de' Colonnelli, Brigadieri, Comandanti di Diviſioni, Iſpettori, ed Iſpettore *in capite*.

ALTRI

ALTRI TRIBUNALI MILITARI

Dipendenti dal Consiglio Supremo di Guerra.

UDIENZA GENERALE DI GUERRA E CASA REALE

Sua Giurisdizione pel Ramo Militare, giusta il seguente Capitolo della suddetta Reale Ordinanza.

CAPITOLO V.

Dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale; delle Udienze, e Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli del Regno di Napoli, e delle Isole adjacenti; e de' Tribunali delle Milizie Provinciali.

Siccome all'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale fu data nuova forma colla Real Costituzione de' 17. Febbrajo del 1786.; così ordiniamo che questa Costituzione resti ferma per ora soltanto in quel che riguarda al ra-

mo

mo de' ſuoi individui, e Patentati, della Real Caſa e Famiglia, e de' Teatri; dovendo perciò eſſa Udienza continuare a procedere col metodo ſinora praticato nelle cauſe di tal ramo: ma in quanto alle cauſe, e perſone del Ramo Militare, vogliamo che l' Udienza Generale prenda ſolamente ingerenza ne' ſeguenti affari: cioè proceda con facoltà ordinaria colla ſola azione reale in tutte le cauſe civili paſſive di qualunque individuo godente il Foro della Guerra, le quali non ſiano eccettuate nel Cap. II., nè di pertinenza del Conſiglio Supremo, deſcritte nel Cap. IV. della preſente Ordinanza; ed in quelle de' Servi della pena, e de' loro Cuſtodi non Soldati: e che l' eſecuzione di tali ſuoi giudicati ſi faccia ſempre coll' intelligenza, e col braccio de' Superiori Militari de' luoghi riſpettivi.

L' Udienza Generale in Napoli, previa la delegazione de' riſpettivi Comandanti di Terra, e di Mare del Ripartimento, o de' Comandanti Generali, ſe vi ſiano, procederà privativamente nelle cauſe criminali paſſive de' Servi della pena (pe' delitti da coſtoro com-

commeſſi nel loro deſtino ; ne' recinti Militari, o a viſta delle loro ſcorte , giacchè fuori di queſti caſi procederà il Foro Ordinario: de' pagani complici nella coſtoro diſerzione: de' Cuſtodi di detti Servi, purchè tali Cuſtodi non ſiano Soldati : di tutti gl' individui, che godono il ſemplice Foro della Guerra ſenza ſoldo, e grado Militare, purchè non ſiano del ramo degli Aſſienti, e del Fondo de' lucri : e in quelle delle Mogli , delle Vedove, de' Pupilli, e degli Orfani di qualſivoglia Perſona ſottopoſta al Foro Militare (che non ſia del detto ramo), e de' ſuoi Figliuoli , i quali convivono con eſſa ſotto lo ſteſſo tetto.

La giuriſdizion Militare dell' Udienza Generale di Guerra e Caſa Reale , circoſcritta co' precedenti due Articoli nelle cauſe ivi indicate , ſi eſtenderà per tutto il Regno; ſenonchè tali cauſe, ſe ſiano relative ad individui eſiſtenti nelle Piazze, e ne' Caſtelli del detto Regno, e delle Iſole adjacenti, ſaranno trattate , e deciſe colla ſola azion reale da' riſpettivi Uditori, previa delegazione de' Comandanti, e rimeſſe da queſti ſecondi in

revisione le criminali, ed in appello le civili, per via del Comandante della Provincia, e del Comandante Generale, se vi sia, alla detta Udienza Generale: ma se riguardino o a persone esistenti nelle Provincie, o ai Sergenti, Caporali, e Soldati delle Milizie Provinciali, saranno giudicate da' Tribunali di Milizie delle Provincie, e riesaminate in appello le civili, e in revisione le criminali dall' Udienza Generale, colle modificazioni, che si additeranno nel Capitolo della Processura Militare.

I suddetti Uditori, colla indicata delegazione de' Comandanti, giudicheranno le cause civili, e criminali passive degl' Individui della loro Corte Militare, e quelle della giurisdizione del Consiglio Supremo di Guerra (purchè questo non le deleghi ad altro Tribunale Militare, e non si tratti del ramo degli Ufiziali, e de' casi eccettuati nel suddetto Capitolo della Processura); con rimettersi poi tali cause, per l' indicato canal regolare, in appello, e revisione, colla norma stabilita nell'Articolo precedente, all' Udienza Generale le prime, e al Consiglio Supremo le seconde.

conde. Ma le cauſe paſſive civili degli ſteſſi Uditori ſaranno, precedente intelligenza de' riſpettivi Comandanti, giudicate da'Tribunali Militari delle Provincie, coll'appello nell'Udienza Generale: oſſervandoſi ſempre la regola che nelle cauſe civili delle perſone ſoggette al Foro della Guerra ſi faccia uſo della ſola azion reale; e che l' eſecuzione de' decreti civili, e delle ſentenze criminali, riguardanti alle dette perſone, debba ſempre farſi colla ſaputa, e col braccio de'Superiori Militari.

Ne'Caſtelli, e nelle Iſole del Regno, dove non vi ſia Udienza Militare, ſi procederà ſoltanto alle giuridiche informazioni, ſecondo la regola, che ſi ſpiegherà nel Capitolo della Proceſſura Militare; le quali ſi rimetteranno pel canale competente a quel Tribunale Militare, a cui ſpettino.

I Tribunali delle Milizie Provinciali continueranno ad aver l'attuale giuriſdizione ſopra i Sergenti, Caporali, e Soldati delle medeſime; ma riguardo al procedimento, oſſerveranno ciò che viene ſtabilito in appreſſo, quando ſi parlerà delle Proceſſnre Militari.

Le ſentenze di morte, e di pena afflittiva a vita, pronunciate, o confermate dall' Udienza Generale in cauſe de' godenti il Foro Militare, ſaranno rivedute dal Conſiglio Supremo di Guerra, e propoſte a Noi, prima dell' eſecuzione, ſe queſto nel rivederle ſi determini a pene non minori, ſecondo ſi è additato di ſopra: tntte le altre ſentenze poi circa le dette cauſe non ammetteranno reviſione in altro Tribunale, e dovranno eſeguirſi.

NOTA.

L' Udienza Generale di Guerra e Caſa Reale nel decidere le cauſe criminali oſſerverà quanto ſi è preſcritto nell' Art. XIV. del Capitolo IV. pel Conſiglio Supremo intorno alle diverſe qualità di voti.

SOPRANTENDENZA DEL FONDO DE' LUCRI.

Sua Giurisdizione, ſecondo il ſeguente Capitolo della Reale Ordinanza.

CAPITOLO VI.

Della Soprantendenza del Fondo de' Lucri.

Le cauſe della Soprantendenza del Fondo de'Lucri riguarderanno a tutti gl'intereſſi del Regio Fondo, e a vertenze de' ſuoi impiegati, le quali dipendano dall'amminiſtrazione di tali intereſſi, nel modo che ſta detto nel Capitolo I.; e ſi continueranno a trattare col metodo attuale fino a nuov' ordine; paſſando al Conſiglio Supremo di Guerra in appello le civili, e in reviſione ordinaria le criminali.

Quando accade conflitto di giuriſdizioni, il Foro della Soprantendenza cederà ſoltanto alla giurisdizione del Conſiglio Supremo.

TRIBUNALI MILITARI DELLE PROVINCIE DEL REGNO.

TRIBUNALE DI CAMPAGNA.

Commessario di Campagna, D. Niccola Liberatore.
Avvocato de' Poveri, Dott. D. Francesco Carrano.
Proccurator Fiscale, Dottor D. Pasquale d'Auria.
Procurator de' Poveri, Dott. D. Biase Donadio.
Segretario, D. Antonio d' Addiego.

TRIBUNALE DI SALERNO.

Preside, Colonnello Conte D. Trojano Marulli.
Assessore, Caporuota D. Giuseppe Licchetti.
Avvocato de' Poveri, Cavaliere D. Lodovico Pinto.
Proccurator Fiscale, D. Fortunato Milano.
Proccurator de' Poveri, D. Francesco Ricciardi.

TRIBUNALE DI MONTEFUSCO.

Preside, Colonn. D. Giovanni Galliani.

As-

Asseſſore, Caporuota D. Giacinto Tortora.
Avvocato de' Poveri, D. Arcangelo Magaletti.
Segretario ed Attitante, D. Diego Galdi.
Proccurator Fiſcale, D. Luigi Balletti.
Proccurator de' Poveri, D. Luigi d' Egidio.

TRIBUNALE DI MATERA.

Preſide, Soprantendente interino il Marcheſe D. Giambatiſta Rhodio.
Asseſſore, Caporuota D. Andrea Biondi.
Avvocato de' Poveri, D. Pietro Giura.
Proccuratore de' Poveri, D. Carlo Torricelli.
Proccurator Fiſcale, D. Giambatiſta Logallo.
Attitante, D. Domenico de Filippis.

TRIBUNALE DELL' AQUILA.

Preſide, Colon: Cavaliere D. Dioniſio Corſi.
Asseſſore, Caporuota D. Franceſco Maria Mazza.
Avvocato de' Poveri, Barone D. Gio: Buonanni.
Proccurator de' Poveri, D. Amadio de Marinis.
Proccurator Fiſcale, Vaca.
Segretario interino, D. Vincenzo Perrone.

TRIBUNALE DI CHIETI.

Preside, Brigad. Conte D.Francesco Marescotti.
Assessore, Caporuota D. Andrea Pecilli.
Avvocato Fiscale, D. Vincenzo Biondi.
Avvocato de' Poveri, D. Paolo Ricciardone.
Segretario, D. Concezio Consalvi.
Proccuratore de' Poveri, D. Gio: Carnessale.
Proccurator Fiscale. Vaca.

TRIBUNALE DI TERAMO.

Preside, Colonnello D. Francesco Carbone.
Assessore, Caporuota D. Marino Franchi.
Avvocato de' Poveri, D. Erasmo Muzj.
Proccurator de' Poveri, D. Matteo Percecchi.
Proccurator Fiscale, D. Gioacchino Pacilli.

TRIBUNALE DI LUCERA.

Preside, Colonnello Cav.D.Domenico de Vera.
Assessore. Vaca.
Avvocato de' Poveri, D. Vincenzo Mosca.
Proccurator de' Poveri, D. Lorenzo Caso.
Proccurator Fiscale, D. Antonio del Giudice.

TRIBUNALE DI TRANI.

Preside, Colonn. D.Gennaro Capece Scondito.
Assessore, Caporuota D. Agostino Fucito.
Avvocato de' Poveri, D. Niccola Vischi.
Proccurator de' Poveri, D. Alessandro di Alessandro.
Proccurator Fiscale, D. Niccola Ferrara.

TRIBUNALE DI LECCE.

Preside, Colonnello Marchese della Schiava.
Assessore, Caporuota D. Giannattasio Bianculli.
Avvocato de' Poveri, D. Berardino Pirrone.
Proccurator de' Poveri, D. Francesco Quarta.
Proccurator Fiscale, D. Bonaventura Carnovale.

TRIBUNALE DI COSENZA.

Preside interino, Col. D. Luigi de Riseis Simone.
Assessore. Vaca.
Avvocato de' Poveri, D. Giacomo Palazzi.
Segretario, D. Vitaliano Scinti.
Proccurator Fiscale, D.Vincenzo Gaetano Puliti.
Proccurator de' Poveri, D.Pier Giuseppe Pelusi.

TRIBUNALE DI CATANZARO.

Preside, Colonnello D. Costantino de Filippis.
Assessore, Caporuota D. Vincenzo Giannattasio.
Avvocato de' Poveri, D. Tommaso Marincola.
Proccurator de' Poveri, D. Luigi Tropeano.
Proccurator Fiscale, D. Saverio Bagnati.
Segretario, D. Rosario Neri.

GOVERNI, ED UDIENZE DELLE PIAZZE, E DE' CASTELLI DEL REGNO.

REAL PIAZZA DI NAPOLI, E SUOI CONTORNI.

Comandante, Ten. Gen. D. Daniele de Gambs.

Real Castello Nuovo { Comandante, il medesimo Tenente Generale D. Daniele de Gambs.

Real Castello di S. Eramo. Vaca.

Real Castello dell' Uovo, Colonnello Cavalier D. Pasquale Boragine.

Real Castello del Carmine, Governatore Colonnello Cav. D. Scipione della Marra.

Real Castello del Granatello, Governatore Tenente Colonnello D. Giacomo Graff.

Real Castello del Boschetto di Portici, Governatore Tenente Col. D. Francesco Vallejo.

Real Castello di Baja, Governatore Colonnello D. Emmanuele Diversi.

Isola d' Ischia, Governatore Colonnello D. Giuseppe de Jean.

Isola di Capri, Governatore Politico, e Militare Tenente Colonnello D. Carlo Poulet.

Real Piazza di Capua. Governatore interino Ma-

Marefciallo D. Giovanni Gualengo.
Uditore Dottor D. Gabriele de' Renzi.
Real Piazza di Gaeta. Governatore Tenente Generale Principe di Haffia Philipftat.
Uditore Dottor D. Pompeo Ernandèz.
Ifola di Ponza. Governatore Tenente di Vafcello D. Angelo Melber.
Ifola di Ventotene. Comandante interino Tenente Colonnello D. Giovanni Gicca.
Real Piazza di Pefcara. Comandante interino Marefciallo Conte D. Simone de Salis.
Uditore D. Giufeppe Sarro.
Ifola di Tremiti. Governatore Maggiore D. Clemente la Scarperia.
Real Piazza di Reggio. Governatore Politico, e Militare Brigadiere D. Angelo Mugnoz.
Uditore D. Tobia Barilla.
Real Caftello dell' Aquila. Governatore Colonnello D. Giovanni Salomone.
Uditore D. Muzio Girafole.
Real Caftello di Civitella del Tronto. Governatore Maggiore D. Matteo Wade.
Uditore Dottor D. Francefco Cornacchia.
Real Caftello di Manfredonia. Governatore Tenente Colonello D. Niccola de Leo Cofta.
Udi-

Uditore Dottor D. Salvatore Stabile.

Real Castello di Viesti. Governatore Tenente Colonello D. Antonio Carrascon.

Uditore Dottor D.Francescantonio Nobile.

Real Castello di Trani. Governatore Colonnello D. Lino Ajala.

Uditore Dottor D. Oronzio Sarri.

Real Castello di Bari. Governatore Colonnello D. Ignazio Perez de Vera.

Uditore D. Niccola di Elia.

Real Castello di Barletta. Governatore Maggiore D. Michele Porras y Leon.

Uditore Dottor D. Felice Raffaele.

Real Castello di Monopoli. Governatore Tenente Colonnello D. Giuseppe Zaini.

Uditore D. Marino Simonetti.

Real Castello di Otranto. Governatore Colonnello D. Antonio Feuillart.

Uditore Dottor D. Pasquale Grassi.

Real Castello di Gallipoli. Governatore Maggiore D. Giuseppe Ancona.

Uditore D. Francesco Massa.

Real Castello di Taranto. Governatore Tenente Colonnello D. Ignazio de Flekenstein.

Uditore Dottor D.Valentino Zingaropoli.

Real Castello di Brindisi. Vaca.

Uditore D. Francesco Monticelli.

Cotrone. Governatore Militare Capitano D. Pasquale Governa.

Uditore D. Domenico Arcuri.

Real Castello d' Amantea. Governatore Capitano D. Angelo Maria Abate.

Uditore Dottor D. Daniele Fava.

MI-

MINISTRI

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GUERRA.

PRESIDENTE

Tenente Generale, D.Daniele de Gambs, *Comandante della Piazza di Napoli, e ſue adjacenze.*

CONSIGLIERI ORDINARJ.

Militari.

Mareſciallo di Campo, D.Emmanuele de Almagro.

Mareſciallo di Campo, D.Proſpero Ruiz de Caravantes.

Mareſciallo dr Campo, Cav. D.Antonio Alberto Micheroux, *interino Iſpettor Generale*

Togati.

D.Raffaele de Giorgio, *Preſidente della Regia Camera della Sommaria.*

D. Franceſco Saverio Scurci, *Conſigliere del Supremo Magiſtrato del Commercio.*

D. Matteo Lafragola, *Conſigliere del S.R.C.*

rale delle Milizie Urbane, e Provinciali.

Maresciallo di Campo, D. Abramo Barone di Bock.

Brigadiere, D.Giuseppe Brocco, *Marchese di Pietramaggiore, Ispettore interino della I. Divisione di Fanteria.*

Brigadiere, D.Pasquale Tschudy, *Ispettore interino della II. Divisione di Fanteria.*

L'Incaricato dell' Intendenza Generale dell'Esercito, Tenente Colonnello Commessario di Guerra D.Federico Salomone; *per intervenire in tutte le cause, nelle quali si tratta d' interesse del Regio Erario, o de' Corpi dell'Esercito, o di*

di materie relative a contese per anzianità di Ufiziali.

AVVOCATO FISCALE

D. Vincenzo Vollaro, *Avvocato Fiscale dell'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, colle preeminenze, prerogative, ed onori, che si godono da' Giudici ordinarj della G. C. della Vicaria.*

AVVOCATO DE' POVERI

D. Filippo d'Urso, *Avvocato de' Poveri della G. C. della Vicaria.*

SEGRETARIO

D. Tommaso Colajanni, *Ufiziale della Real Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia.*

CONSIGLIERI STRAORDINARJ FISSI.

Militari.

Maresciallo di Campo, Barone D. Giuseppe Acton, *Gentiluomo di Camera di S. M., ed Ispettore interino della Cavalleria.*

Maresciallo di Campo, D. Luigi Adolfo de Rosenheim, *Ispettore interino della III. Divisione di Fanteria.*

D. Raffaele Giovannelli, *Consigliere del Sacro Regio Consiglio.*

Altro vaca.

PROCURATOR FISCALE

Dottor D. Luigi Barone, *Profiscale della Real Soprantendenza del Fondo de' Lucri.*

PROCCURATOR DE' POVERI.

Dottor D. Giuseppe Praïtano.

UFIZIALI DELLA SEGRETERIA DEL SUPREMO CONSIGLIO.

D. Raimondo Prisco, *Ufiziale della Real Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia.*
Alfiere D. Raffaello Vecchioni, *Ufiziale della Real Segreteria di Stato, e Guerra.*
Alfiere D. Carlo Saccenti.
Archivario, Alfiere D. Francesco Plataroti.
Ajutante nell' Archivio per la ricezione, conservazione, e registro de' processi, Domenicantonio Auricchio.

ATTUARJ DEL CONSIGLIO SUPREMO.

Primo Attuario	Vincenzo Auricchio.
Secondo Attuario	Domenicantonio Auricchio.
	Carmine Schettino.
	Francesco Salvi.
	Luigi Villamaina.
	Domenicantonio Conte.
	Cristoforo Giordano.
	Gaetano Pagano.

Portiere, Stefano Bardari, *Sergente del Battaglione degl' Invalidi*.

Ajutante del Portiere, per le notifiche, Camillo Panzetta.

COMMESSARJ

Per la revisione delle sentenze, profferite da' Tribunali Militari, e combinati delle Provincie del Regno.

Il Presidente de Giorgio per le Provincie di	Terra di Lavoro Salerno Montefusco Matera
Il Consigliere Scurci per le Provincie di	Aquila Chieti Teramo Lucera
Il Consigliere Lafragola per le Provincie di	Catanzaro Cosenza Lecce Trani

MEDICI.

D. Vincenzo Petagna.
D. Tiberio Cammajoli.

CHIRURGI.

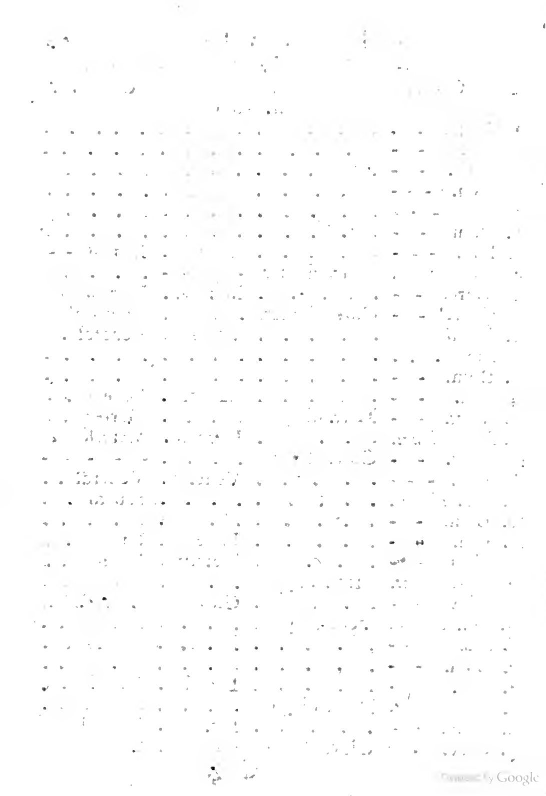
D. Bruno Amantea.
D. Gaſpare Penza.

TAVOLARJ.

D. Gioacchino Avellino.
D. Giovanni Ragozzino.
D. Raffaele Cappelli.
D. Ferdinando de' Tamburi.

GENNAJO.

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Mart.			
2. Merc.			
3. Giov.			
4. Ven.			
5. Sab.			
6. Dom.			
7. Lun.		Lunedì	Lunedì
8. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
9. Merc.		Mercol.	Mercoledì
10. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
11. *Ven. di matt.*		Venerdì	Venerdì
12. Sab.			
13. Dom.			
14. Lun.		Lunedì	Lunedì
15. Mart.	Mart. di gior.		Martedì
16. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
17. Giov.	Giov. di mat.		
18. Ven.		Venerdì	Venerdì
19. *Sab. di mat.*			Sabato
20. Dom.			
21. Lun.		Lunedì	Lunedì
22. Mart.		Martedì	Martedì
23. *Merc. di mat.*	Merc. di gior.		
24. Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
25. *Ven. di mat.*	Ven. di gior.		
26. Sab.			Sabato
27. Dom.			
28. Lun.		Lunedì	Lunedì
29. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
30. Merc.		Mercol.	Mercoledì
31. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*

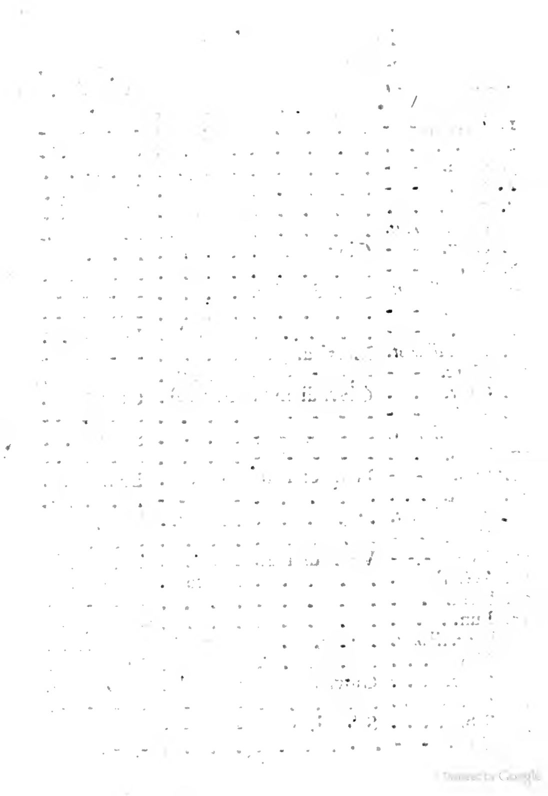


Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. *Ven. di mat.*		Venerdì	Venerdì
2. Sab.			
3. Dom.			
4. Lun.		Lunedì	Lunedì
5. Mart.	Mart. di gior.		Martedì
6. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì.
7. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
8. Ven.		Venerdì	Venerdì
9. *Sab. di mat.*			Sabato
10. Dom.			
11. Lun.		Lunedì	Lunedì
12. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		Martedì
13. Merc.		Mercol.	Mercoledì.
14. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
15. Ven.		Venerdì	Venerdì
16. *Sab. di matt.*			Sabato
17. Dom.			
18. Lun.		Lunedì	Lunedì
19. Mart.		Martedì	Martedì
20. *Merc. di mat.*	Merc. di gior.		Merc. *Relaz.*

Ferie Baccanali.

21. Giov.			
22. Ven.			
23 Sab.			
24. Dom.			
25. Lun.			
26. Mart.			
27. Merc.			
28. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Ven.			
2. Sab.		Sabato	Sabato
3. Dom.			
4. Lun.		Lunedì	Lunedì
5. Mart.		Martedì	Martedì
6. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc.*Relaz.*
7. Giov.	Giov. di mat.		
8. Ven.			
9. *Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
10. Dom.			
11. Lùn.		Lunedì	Lunedì
12. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
13. Merc.		Mercol.	Mercoledì
14. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov.*Relaz.*
15. Ven.			
16. *Sab. di mat.*			Sabato
17. Dom.			
18. Lun.	Lun. di mat.	Lunedì	Lunedì
19. Mart.			
20. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc.*Relaz.*
21. Giov.			
22. Ven.	Ven. di mat.		
23. *Sab. di mat.*		Sabato	Sabato
24. Dom.			
25. Lun.			
26. *Mart. di mat.*		Martedì	Martedì
27. Merc.		Mercol.	Mercoledì
28. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov.*Relaz.*
29. *Ven. di mat.*			
30. Sab.	Sab. di gior.		Sabato
31. Dom.			



Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Lun.		Lunedì	Lunedì
2. Mart.	Mart. di mat.		
3. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì.
4. Giov.			Giov. *Relaz.*
5. Ven.			
6. *Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Lett. di sentenze*
Ferie Pasquali.			
7. Dom.			
8. Lun.			
9. Mart.			
10. Merc.			
1 . Giov.			
12. Ven.			
13. Sab.			
14. Dom.			
15. Lun.			
16. Mart.			
17. Merc.			
18. Giov.			
19. *Ven. di mat.*			
20. Sab.			
21. Dom.			
22. Lun.		Lunedì	Lunedì
23. *Mart. di mat.*		Martedì	Martedì
24. Merc.		Mercol.	Merc. *Relaz.*
25. Giov.	Giov. di mat.		
26. Ven.			Ven. *Lett. di*
27. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		*sentenze*
28. Dom.			
29. Lun.	Lun. di mat.		
30. *Mart. di mat.*			

MAGGIO.

Ferie di Primavera.

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1.	Merc.			
2.	Giov.	Giov. di mat.		
3.	Ven.			
4.	*Sab. di mat.*			
5.	Dom.			
6.	Lun.	Lun. di mat.		
7.	*Mart. di mat.*			
8.	Merc.			
9.	Giov.			
10.	Ven.			
11.	Sab.			
12.	Dom.			
13.	Lun.			
14.	Mart.			
15.	Merc.			
16.	Giov.			
17.	Ven.			
18.	Sab.			
19.	Dom.			
20.	Lun.			
21.	Mart.			
22.	Merc.			
23.	Giov.			
24.	Ven.			
25.	Sab.			
26.	Dom.			
27.	Lun.			
28.	Mart.	Mart. di mat.		
29.	*Merc. di mat.*			
30.	Giov.			
31.	*Ven. di matt.*	Ven. di giot.		

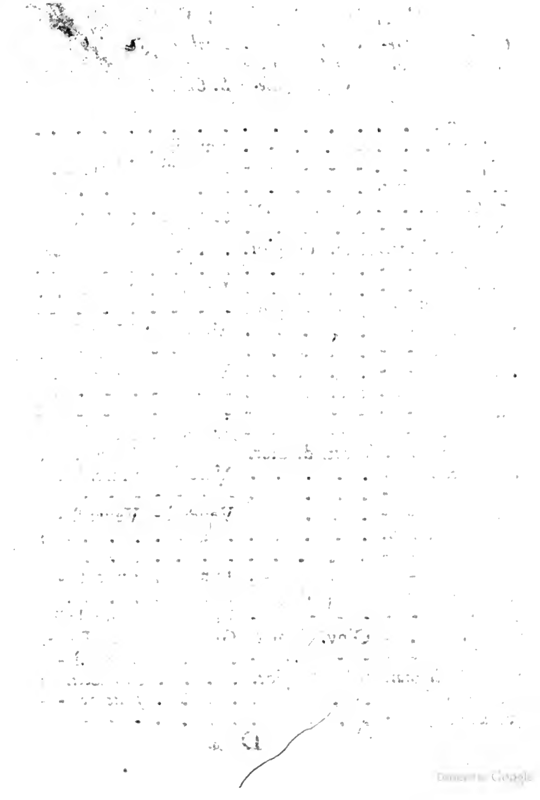
Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Sab.	Sab. di mat.		Sab. *Relaz.*
2. Dom.			
3. Lun.			
4. Mart.			
5. Merc.		Mercol.	Mercoledì
6. Giov.	Giov. di mat.		
7. *Ven. di mat.*		Venerdì	Venerdì
8. Sab.	Sab. di mat.	Sabato	Sab. *Relaz.*
9. Dom.			
10. Lun.		Lunedì	Lunedì
11. Mart.	Mart. di mat.		
12. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
13. Giov.			
14. Ven.		Venerdì	Venerdì
15. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		Sabato
16. Dom.			
17. Lun.		Lunedì	Lunedì
18. Mart.	Mart. di gior.		Martedì
19. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mer. *Relaz.*
20. Giov.			
21. Ven.		Venerdì	Venerdì
22. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		Sabato
23. Dom.			
24. Lun.			
25. *Mart. di mat.*		Martedì	Martedì
26. Merc.		Mercol.	Mercoledì
27. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
28. *Ven. di mat.*		Venerdì	Venerdì
29. Sab.			
30. Dom.			

L U G L I O.

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Lun.		Lunedì	Lunedì
2. *Mart. di mat.*			
3. Merc.		Mercol.	Mercoledì
4. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
5. *Ven. di matt.*		Venerdì	Venerdì
6. Sab.	Sab. di gior.		
7. Dom.			
8. Lun.		Lunedì	Lunedì
9. *Mart. di mat.*			Martedì
10. Merc.		Mercol.	Mercoledì
11. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
12. Ven.		Venerdì	Venerdì
13. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		Sabato
14. Dom.			
15. Lun.	Lun. di mat.		
16. *Mart. di mat.*			
17. Merc.		Mercol.	Mercoledì
18. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
19. Ven.		Venerdì	Venerdì
20. *Sab. di matt.*			Sabato
21. Dom.			
22. Lun.			
23. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
24. Merc.		Mercol.	Merc. *Relaz.*
25. Giov.			
26. Ven.			
27. Sab.		Sabato	Sabato
28. Dom.			
29. Lun.	Lun. di mat.	Lunedì	Lun. *Relaz.*
30. Mart.		Martedì	Martedì
31. *Merc. di mat.*			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Giov.	Giov. di mat.		
2. *Ven. di matt.*			
3. Sab.			
4. Dom.			
5. Lun.	Lun. di mat.		
6. *Mart. di mat.*			
7. Merc.	Merc. di mat.		
8. Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
9. *Ven. di mat.*		Venerdì	Venerdì
10. Sab.			
11. Dom.			
12. Lun.			
13. Mart.			
14. *Merc. di mat.*	Merc. di mat.	Mercol.	Merc. *Relaz.*
15. Giov.			
16. *Ven. di mat.*	Ven. di giot.		
17. Sab.		Sabato	Sabato
18. Dom.			
19. Lun.			
20. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
21. Merc.		Mercol.	Mercoledì
22. Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
23. *Ven. di matt.*		Venerdì	Venerdì
24. Sab.	Sab. di gior.		Sabato
25. Dom.			
26. Lun.			
27. Mart.		Martedì	Martedì
28. *Merc. di mat.*			
29. Giov.	Giov. di mat.		
30. Ven.		Venerdì	Venerdì
31. Sab.		Sabato	Sab. *Relaz.*

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1	Dom.			
2.	Lun.		Lunedì	Lunedì
3.	Mart.		Martedì	Martedì
4.	*Merc. di mat.*			
5.	Giov.	Giov. di mat.		
6.	Ven.		Venerdì	Venerdi
7.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Relaz.*
8.	Dom.			
9.	Lun.		Lunedì	Lunedì
10.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
11.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
12.	Giov.			Giov. *Relaz.*
13.	Ven.		Venerdì	Venerdì
14.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
15.	Dom.			
16.	Lun.		Lunedì	Lunedì
17.	Mart.	Mart. di gior.		Martedì
18.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
19.	Giov.			
20.	Ven.		Venerdì	Venerdì
21.	*Sab. di mat.*			
22.	Dom.			
23.	Lun.		Lunedì	Lunedì
24.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
25.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
26.	Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
27.	Ven.			Venerdì
28.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Lett. di*
29.	Dom.			*sentenze*
30.	Lun.			

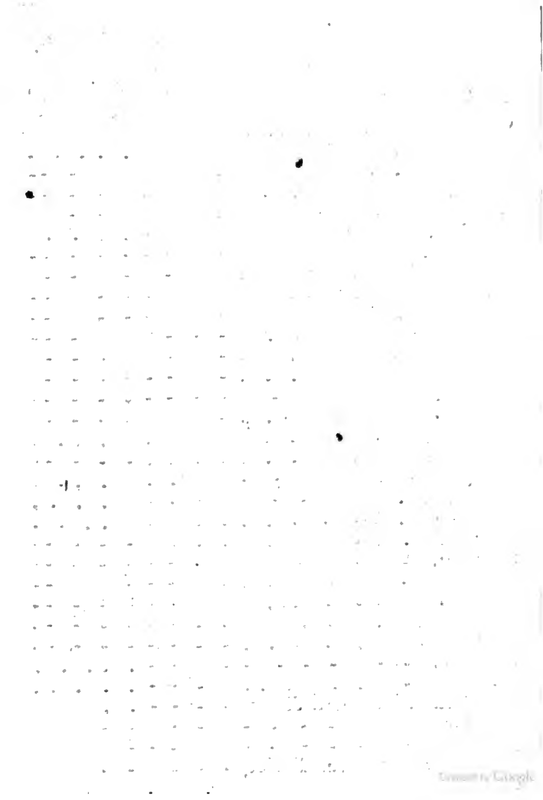


OTTOBRE.

Ferie Autunnali.

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Mart. - -	Mart. di mat.		
2. *Merc. di mat.*			
3. Giov. - - . . . . - - - - - -			
4. Ven. - - . . . . - - - - - - -			
5. *Sab. di mat.*	Sab. di mat. . - - - - - - - -		
6. Dom. - - . . . . - - - - - - -			
7. Lun. - - . . . . - - - - - - -			
8. Mart. - - - - - - - - - - - - - - - -			
9. Merc. . . . - - - - -			
10. Giov. - - - - - - - -			
11. Ven. - - - - - - - - - - - -			
12. Sab. - - - - - - - - - - - -			
13. Dom. - - - - - - - - - - - -			
14. Lun. - - . . . . - - - -			
15. Mart. - - . . . . - - - - - - -			
16. Merc. . . . . - - - - - -			
17. Giov. - - - - - - - - - - - - - - - -			
18. Ven. - - . . . . . . - - - - - - - -			
19. Sab. - - - . . . . . - - - - - - - -			
20. Dom. - -			
21. Lun. - -			
22. Mart. - - . . . . - - - -			
23. Merc. . . - - - - - . . . . - - - - -			
24. Giov. - - . . . . - - - - -			
25. Ven. - - - . . . . - - - - -			
26. Sab. - - - - . . . . - - - - -			
27. Dom. - - - - - - - - - - - - - - - -			
28. Lun. - -	Lun. di mat. - - - - - - - - -		
29. *Mart. di mat.* - - - - - - - - - - - - - -			
30. Merc. . .	Merc. di mat. - - - - -		
31. *Giov. di mat.* . . . . . - - - - - - - - - -			

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Ven.				
2. Sab.				
3. Dom.				
4. Lun.				
5. Mart.			Martedì.	Martedì.
6.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì.
7. Giov.		Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
8. Ven.			Venerdì.	Venerdì.
9.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
10. Dom.				
11. Lun.		Lun. di mat.		
12. Mart.			Martedì.	Martedì.
13.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì.
14. Giov.		Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
15. Ven.			Venerdì.	Venerdì.
16.	*Sab. di mat.*			Sabato.
17. Dom.				
18. Lun.			Lunedì.	Lunedì.
19. Mart.		Mart. di mat.		
20.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
21. Giov.		Giov. di mat.		
22. Ven.			Venerdì.	Venerdì.
23.	*Sab. di mat.*			Sabato.
24. Dom.				
25. Lun.		Lun. di mat.		
26. Mart.			Martedì.	Martedì.
27.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
28. Giov.		Giov. di mat.		
29.	*Ven. di mat.*		Venerdì.	Venerdì.
30. Sab.				



GIUGNO.

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1.	Sab. . . .	Sab. di mat.	. . . .	Sab. *Relaz.*
2.	Dom. . . .	. . . .	. . . .	- - - - -
3.	Lun. . . .	. . . .	. . . .	- - - - -
4.	Mart. . . .	. . . .	. . . .	- - - - - -
5.	Merc. . . .	. . . .	Mercol. .	Mercoledì .
6.	Giov. . . .	Giov. di mat.	. . . .	- - - - .
7.	*Ven. di mat.*	. . . .	Venerdì.	Venerdì . -
8.	Sab. . . .	Sab. di mat.	Sabato .	Sab. *Relaz.*
9.	Dom. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
10.	Lun. . . .	. . . .	Lunedì .	Lunedì . .
11.	Mart. . .	Mart. di mat.	. . . .	. - - - -
12.	*Merc. di mat.*	. . . .	Mercol. .	Merc.*Relaz.*
13.	Giov. . . .	. . . .	. . . .	- - - - -
14.	Ven. . . .	. . . .	Venerdì .	Venerdì . .
15.	*Sab. di matt.*	Sab. di gior.	. . . .	Sabato . .
16.	Dom. . . .	. . . .	. . . .	- - - - -
17.	Lun. . . .	. . . .	Lunedì .	Lunedì - -
18.	Mart. . .	Mart. di gior.	. . . .	Martedì . .
19.	*Merc. di mat.*	. . . .	Mercol. .	Mer. *Relaz.*
20.	Giov. . . .	. . . .	. . . .	- - - - -
21.	Ven. . . .	. . . .	Venerdì .	Venerdì - -
22.	*Sab. di matt.*	Sab. di gior.	. . . .	Sabato . .
23.	Dom. . . .	. . . .	. . . .	- - - - -
24.	Lun. . . .	. . . .	. . . .	- - - - -
25.	*Mart. di mat.*	. . . .	Martedì .	Martedì . .
26.	Merc. . . .	. . . .	Mercol. .	Mercoledì .
27.	Giov. . .	Giov. di mat.	. . . .	Giov.*Relaz.*
28.	*Ven. di mat.*	. . . .	Venerdì .	Venerdì . .
29.	Sab. . . .	. . . .	- - - -	- - - - -
30.	Dom. . . .	. . . .	- - - -	- - - - -

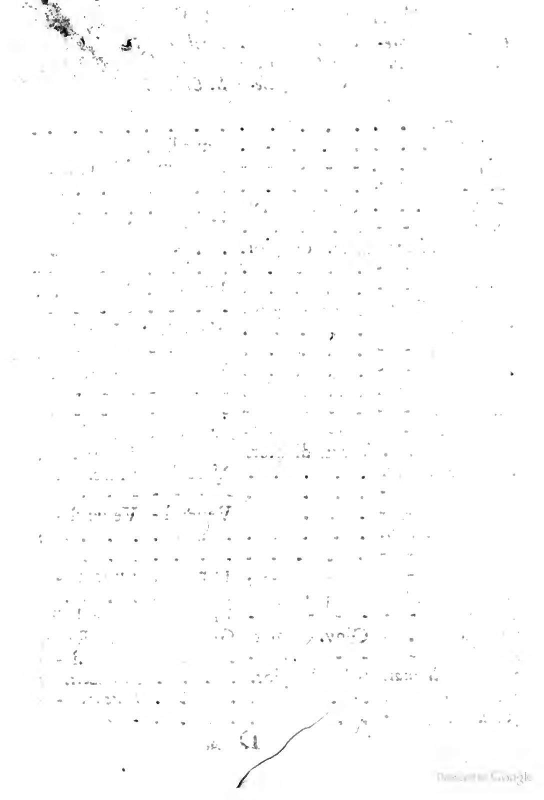
L U G L I O.

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Lun.		Lunedì	Lunedì
2. *Mart. di mat.*			
3. Merc.		Mercol.	Mercoledì
4. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
5. *Ven. di matt.*		Venerdì	Venerdì
6. Sab.	Sab. di gior.		
7. Dom.			
8. Lun.		Lunedì	Lunedì
9. *Mart. di mat.*			Martedì
10. Merc.		Mercol.	Mercoledì
11. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
12. Ven.		Venerdì	Venerdì
13. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		Sabato
14. Dom.			
15. Lun.	Lun. di mat.		
16. *Mart. di mat.*			
17. Merc.		Mercol.	Mercoledì
18. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
19. Ven.		Venerdì	Venerdì
20. *Sab. di matt.*			Sabato
21. Dom.			
22. Lun.			
23. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
24. Merc.		Mercol.	Merc. *Relaz.*
25. Giov.			
26. Ven.			
27. Sab.		Sabato	Sabato
28. Dom.			
29. Lun.	Lun. di mat.	Lunedì	Lun. *Relaz.*
30. Mart.		Martedì	Martedì
31. *Merc. di mat.*			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Giov.	Giov. di mat.		
2. *Ven. di matt.*			
3. Sab.			
4. Dom.			
5. Lun.	Lun. di mat.		
6. *Mart. di mat.*			
7. Merc.	Merc. di mat.		
8. Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
9. *Ven. di mat.*		Venerdì	Venerdì
10. Sab.			
11. Dom.			
12. Lun.			
13. Mart.			
14. *Merc. di mat.*	Merc. di mat.	Mercol.	Merc. *Relaz.*
15. Giov.			
16. *Ven. di mat.*	Ven. di giot.		
17. Sab.		Sabato	Sabato
18. Dom.			
19. Lun.			
20. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
21. Merc.		Mercol.	Mercoledì
22. Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
23. *Ven. di matt.*		Venerdì	Venerdì
24. Sab.	Sab. di gior.		Sabato
25. Dom.			
26. Lun.			
27. Mart.		Martedì	Martedì
28. *Merc. di mat.*			
29. Giov.	Giov. di mat.		
30. Ven.		Venerdì	Venerdì
31. Sab.		Sabato	Sab. *Relaz.*

SETTEMBRE.

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1	Dom.			
2.	Lun.		Lunedì	Lunedì
3.	Mart.		Martedì	Martedì
4.	*Merc. di mat.*			
5.	Giov.	Giov. di mat.		
6.	Ven.		Venerdì	Venerdi
7.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Relaz.*
8.	Dom.			
9.	Lun.		Lunedì	Lunedì
10.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
11.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
12.	Giov.			Giov. *Relaz.*
13.	Ven.		Venerdì	Venerdì
14.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
15.	Dom.			
16.	Lun.		Lunedì	Lunedì
17.	Mart.	Mart. di gior.		Martedì
18.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
19.	Giov.			
20.	Ven.		Venerdì	Venerdì
21.	*Sab. di mat.*			
22.	Dom.			
23.	Lun.		Lunedì	Lunedì
24.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
25.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
26.	Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
27.	Ven.			Venerdì
28.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Lett. di*
29.	Dom.			*sentenze*
30.	Lun.			



OTTOBRE.

Ferie Autunnali.

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Mart.	Mart. di mat.		
2. *Merc. di mat.*			
3. Giov.			
4. Ven.			
5. *Sab. di mat.*	Sab. di mat.		
6. Dom.			
7. Lun.			
8. Mart.			
9. Merc.			
10. Giov.			
11. Ven.			
12. Sab.			
13. Dom.			
14. Lun.			
15. Mart.			
16. Merc.			
17. Giov.			
18. Ven.			
19. Sab.			
20. Dom.			
21. Lun.			
22. Mart.			
23. Merc.			
24. Giov.			
25. Ven.			
26. Sab.			
27. Dom.			
28. Lun.	Lun. di mat.		
29. *Mart. di mat.*			
30. Merc.	Merc. di mat.		
31. *Giov. di mat.*			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Ven.			
2. Sab.			
3. Dom.			
4. Lun.			
5. Mart.		Martedì.	Martedì
6. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì
7. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
8. Ven.		Venerdì.	Venerdì
9. *Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
10. Dom.			
11. Lun.	Lun. di mat.		
12. Mart.		Martedì.	Martedì
13. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì
14. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
15. Ven.		Venerdì.	Venerdì
16. *Sab. di mat.*			Sabato
17. Dom.			
18. Lun.		Lunedì.	Lunedì
19. Mart.	Mart. di mat.		
20. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
21. Giov.	Giov. di mat.		
22. Ven.		Venerdì.	Venerdì
23. *Sab. di mat.*			Sabato
24. Dom.			
25. Lun.	Lun. di mat.		
26. Mart.		Martedì.	Martedì
27. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
28. Giov.	Giov. di mat.		
29. *Ven. di mat.*		Venerdì.	Venerdì
30. Sab.			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Dom.			
2. Lun.		Lunedì	Lunedì
3. Mart.	Mart. di mat.		
4. *Merc. di mat.*			
5. Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
6. Ven.	Ven. di mat.		
7. *Sab. di mat.*			
8. Dom.			
9. Lun.		Lunedì	Lunedì
10. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		Martedì
11. Merc.		Mercol.	Mercoledì
12. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
13. *Ven. di mat.*			
14. Sab.			
15. Dom.			
16. Lun.			
17. Mart.		Martedì	Martedì
18. *Merc. di mat.*	Merc. di gior.		
19. Giov.			Giov. *Relaz.*
20. *Ven. di mat.*	Ven. di gior.		Venerdì
21. Sab.			
22. Dom.			
23. Lun.	Lun. di mat.		Lun. *Relaz.*
	Ferie Natalizie.		
24. Mart.			
25. Merc.			
26. Giov.			
27. Ven.			
28. Sab.			
29. Dom.			
30. Lun.			
31. Mart.			

NOTA DELLE GALE DELLA REAL CORTE.

Gennajo. 12 Nascita del Re, Nostro Signore.

17 Nascita della Principessa delle Sicilie D. Maria Cristina.

Marzo. 10 Nascita dell'Infante di Spagna D. Francesco di Paola.

29 Nascita dell'Infante di Spagna D. Carlo Maria.

Aprile. 3 Nome dell' Infante di Spagna D. Francesco di Paola.

25 Nascita dell'Infanta di Spagna D. Carlotta Gioacchina, Principessa del Brasile.

26 Nascita della Principessa delle Sicilie D. Maria Amalia.

Maggio. 30 Nome del Re, N. S., e del Principe delle Asturie, D. Ferdinando.

Giugno. *6* Nascita della Primogenità Principessa delle Sicilie D. Maria Teresa, Imperatrice, e Regina di Ungheria, e di Boemia.

13 Nome della Principessa delle Sicilie D. Maria Antonia, Principessa delle Asturie, e dell' Infante di Spagna D. Antonio.

Luglio. 2 Nascita del Principe delle Sicilie D. Leopoldo.

6 Nascita della Infanta di Spagna D. Maria Isabella, Principessa Reale delle Sicilie.

7 Nascita della Infanta di Spagna D. Maria Luisa, Regina d' Etruria.

10 Nome della Principessa delle Sicilie D. Maria Amalia.

24 Nome della Principessa delle Sicilie D. Maria Cristina.

Agosto. 13 Nascita della Regina, N. S.

19 Nascita del Principe Reale delle Sicilie D. Francesco.

Agosto. 25 Nome della Principessa delle Sicilie D. Luisa Carlotta, della Regina Cattolica, e della Infanta di Spagna D. Maria Luisa, Regina d'Etruria.

Ottobre. 4 Nome del Principe Reale delle Sicilie D. Francesco.

14 Nascita del Principe delle Asturie, D. Ferdinando.

15 Nome della Primogenita Principessa delle Sicilie D. Maria Teresa, Imperatrice, e Regina di Ungheria, e di Boemia.

24 Nascita della Principessa delle Sicilie D. Luisa Carlotta.

Novembre. 4 Nome della Regina, N.S., della Principessa delle Sicilie D. Carolina, del Re Cattolico, e dell' Infante di Spagna D. Carlo.

5 Nascita della Principessa delle Sicilie D. Carolina.

12 Nascita del Re Cattolico.

15 Nome del Principe delle Sicilie D. Leopoldo.

19 Nome della Infanta di Spagna D. Maria Isabella, Principessa Reale delle Sicilie.

Dicembre. 9 Nascita della Regina Cattolica.

14 Nascita della Principessa delle Sicilie D. Maria Antonia, Principessa delle Asturie.

31 Nascita dell' Infante di Spagna D. Antonio.